

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, Sent., (data ud. 24/10/2024) 29/10/2024, n. 1178*ATTI AMMINISTRATIVI › In genere***Intestazione****REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia****Lecce - Sezione Seconda****ha pronunciato la presente****SENTENZA**

Sul ricorso r.g. n. 141 del 2024, proposto da:- E.G., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arcangela Spenillo e Olav Gianmaria Taraldsen, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;

contro

- la P.G. S.r.l.;

per l'accertamento, ai sensi dell'art. 116 c.p.a.

- del diritto all'accesso civico generalizzato esercitato con l'istanza presentata dalla ricorrente volta a conoscere la data in cui il laboratorio convenuto è stato autorizzato dal Ministero della Salute a svolgere i test in vitro rt-PCR e il numero di test in vitro risultati positivi al virus Sars Cov 2 inviati alle A. della Regione di appartenenza;

e per la condanna

- della struttura convenzionata all'ostensione della documentazione suddetta;

e per l'accertamento

- in subordine e ove fosse ritenuto invece applicabile il rito ex art. 117 c.p.a., dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti della causa.

Relatore alla camera di consiglio del 24 ottobre 2024 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

A.- Premesso che:

- "in data 27/11/2023 (la parte) ricorrente presentava istanza al resistente, volta ad ottenere un accesso civico generalizzato ex art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 33 del 2013; - la suddetta istanza era volta a conoscere alcune informazioni in relazione ai test in vitro rt-PCR svolti dal ricorrente, ricompreso nell'elenco stilato dal Ministero della Salute, ai fini della valutazione statistica della diffusione della malattia COVID-19 nel nostro Paese; - il resistente è soggetto tenuto all'ostensione di documenti, ai sensi

dell'art. 2-bis D.L. n. 33 del 2013; - il resistente detiene i dati oggetto di accesso in quanto rientra tra i soggetti individuati dal Ministero della Salute in quanto gestiscono laboratori che possono effettuare la diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori; - a tutt'oggi il resistente non ha provveduto ad adottare nessun provvedimento di riscontro alle richieste di ostensione" (v. pp. 2-3 del ricorso).

- veniva dunque proposto il presente ricorso.

B.- Richiamato l'indirizzo espresso da questa Sezione rispetto a precedente analogavicenda ("1. Il ricorrente agisce per l'accertamento del diritto all'accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33 del 2013, in relazione all'istanza... indirizzata alle A.D.L. e di Taranto, oltreché agli intimati laboratori di analisi, finalizzata a conoscere le marche dei test diagnostico-molecolari in vitro dagli stessi utilizzati, in grado di rilevare la presenza del RNA del virus SARS-CoV-2, e dunque per la declaratoria del suo diritto di accedere alla relativa documentazione, con nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

(...)

2. Preliminarmente il Collegio prende atto che l'Azienda S.L.D.L. e l'Azienda S.L.D.T. hanno soddisfatto la pretesa ostensiva azionata nel presente giudizio, come comprovato in atti e come dichiarato dalla stessa parte ricorrente, sicché nei loro confronti va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ex art. 34, comma 5, c.p.a. 2.1. Quanto alla posizione degli intimati laboratori di analisi, reputa il Collegio che la domanda attorea sia positivamente apprezzabile. 2.2. Infatti, per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione della normativa sugli obblighi di trasparenza, al di fuori degli enti pubblici, l'art. 2-bis, co. 2, lett. c), D.Lgs. n. 33 del 2013, precisa che i medesimi obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni sono estesi "alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici". 3. Orbene, in forza dell'Ordinanza n. 640/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Circolare n. 9774 del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute, i laboratori predetti svolgono i test RT-PCR, che confluiscono nella piattaforma predisposta dall'Istituto Superiore di Sanità, ai fini della misurazione dei dati epidemiologici di diffusione del virus SARS COV 2. 3.1. Il ricorrente ha dimostrato che i laboratori intimati in giudizio sono presenti nel ristretto elenco dei laboratori autorizzati dal Ministero della Salute, previa indicazione da parte delle Regione, ad effettuare - in forza della citata circolare n. 9774/2020 - "la diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori secondo protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2". 3.2. Dunque, non è revocabile in dubbio che i laboratori di analisi evocati in giudizio pongano in essere una "attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche", giacché - proprio a mezzo dello svolgimento dei test in vitro da parte degli stessi - viene effettuato il rilevamento dei dati pandemici, realizzandosi in tal modo un'attività di indubbia valenza pubblica. 4. Non essendo qui in contestazione l'entità del bilancio economico degli enti privati destinatari dell'istanza per cui vi è causa, riveste valore decisivo il punto che le informazioni de quibus attengono ad un'attività pianamente rientrante nell'ambito dell'attività di pubblico interesse, come tale soggetta ad accesso ex art. 5 D.Lgs. n. 33 del 2013 cit. 4.1. Il Collegio reputa, quindi, che l'accesso civico a favore del ricorrente: i) spetti, per sua natura, a prescindere dalla sussistenza anche di un suo interesse difensivo, come pure dal collegamento fra il documento richiesto e la situazione individuale potenzialmente da tutelare; ii) possa essere esercitato senza alcuna motivazione; iii) debba essere riconosciuto, in quanto inerente ad un'attività di esercizio privato di pubbliche funzioni, o comunque di pubblico interesse. 4.2. Conseguentemente, il ricorso va accolto nei confronti dei laboratori di analisi intimati in giudizio e, per l'effetto, va dichiarato l'obbligo degli stessi di provvedere sull'istanza di accesso civico generalizzato, in epigrafe indicata, nel termine di trenta giorni dalla notificazione e/o comunicazione della presente sentenza"; T.A.R. Puglia Lecce, II, 26 luglio 2023, n. 968).

C.- Considerato che nel medesimo senso è, d'altronde, orientata la prevalente giurisprudenza amministrativa (v., tra le più recenti, T.A.R. Campania Napoli, V, sentenza n. 3828 del 18 giugno 2024: "Considerato: che la ricorrente ha dichiaratamente formulato l'istanza ai fini di accesso civico; che il diritto all'accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013; invero, in base all'art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013, comma 2, "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis"; che la legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione (ex art. 5, D.Lgs. n. 33 del 2013, comma 3, "l'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente"); il diritto risponde, invero, all'esigenza di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, sicché spetta per sua natura a prescindere dalla sussistenza di un interesse difensivo o comunque individuale; che la pertinente istanza non richiede neppure particolare motivazione circa le ragioni del suo esercizio, predefinite dalla legge; che i soli limiti all'esercizio del diritto in questione risiedono nel fine di tutelare un particolare interesse pubblico (sicurezza pubblica, sicurezza nazionale, difesa e questioni militari, relazioni internazionali) o privato (protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia o alla libertà e la segretezza della corrispondenza); che i dati richiesti dal ricorrente rientrano tra quelli accessibili ai fini di accesso civico, non essendo ravvisabile alcuno dei limiti al suo esercizio e trattandosi di dati inerenti ad attività svolte nel pubblico interesse e relative a pubblico servizio da parte dell'Azienda; che l'Azienda non risulta aver dato riscontro all'istanza di parte ricorrente; Considerato, pertanto, di dover accogliere il ricorso e, per l'effetto, ordinare alla resistente Azienda di consentire il richiesto accesso mediante presa visione ed estrazione integrale della documentazione suddetta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notifica della presente Sentenza"; e, ancora, T.A.R. Lombardia Brescia, I, 6 maggio 2024, n. 384: "5. Il ricorso va accolto dal momento che l'Azienda ospedaliera intimata non ha, immotivatamente, riscontrato l'istanza di accesso civico formulata dalla ricorrente con la predetta pec del 29 novembre 2023. 6. Come noto l'art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 2013 prevede che "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis". Il comma 3 dello stesso articolo 5 precisa che "L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione". 7. Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'A.D.C. abbia natura pubblicistica ed è stato documentato in giudizio che essa è inserita nell'elenco, predisposto dal Ministero della Salute, dei "Laboratori che possono effettuare la diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori secondo protocolli specifici". 8. In definitiva, in virtù delle norme sopra richiamate, il diritto di accesso civico azionato dalla ricorrente, diversamente dal diritto di accesso di cui all'art. 24 della L. n. 241 del 1990, spetta a prescindere dalla sussistenza di un suo interesse difensivo, come pure dal collegamento fra le informazioni richieste e la situazione individuale potenzialmente da tutelare, e può essere esercitato senza alcuna motivazione. 9. Alla luce di quanto esposto, conformemente alla giurisprudenza di questa Sezione (sentenze n. 726/2023 e n. 662/2020), il ricorso va accolto e va quindi condannata l'A.D.C. a provvedere sull'istanza della ricorrente nel termine

di giorni trenta dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza; con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento").

D.- Osservato che non vi sono ragioni, nel caso in esame, per discostarsi dai richiamati "precedenti" giurisprudenziali.

E.- Ritenuto che:

- il ricorso va dunque accolto nei confronti del laboratorio di analisi intimato in giudizio e, per l'effetto, dichiarato l'obbligo dello stesso di consentire il richiesto accesso mediante presa visione ed estrazione di integrale della documentazione suddetta, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notifica della presente sentenza.

- sussistono giusti motivi, anche nella prospettiva di un equo bilanciamento di interessi, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi e termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Conclusione

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024, con l'intervento dei magistrati:

Ettore Manca, Presidente, Estensore

Nino Dello Preite, Primo Referendario

Paolo Fusaro, Referendario